



# CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

## RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

### **Provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale**

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 16/05/2019 era stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato proposto dai sigg.ri Giuseppe Revello, legale rappresentante della Soc. DIMAR SPA, e Franco Gorla, legale rappresentante della soc. GEOMARK srl (poi solo DIMAR) relativo ad un terreno posto in corso Europa, ora censito al Catasto Terreni al Foglio 26 mappali 168, 266parte, 268parte, 269, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 383, 384, individuato dal vigente PRG come zona "AS17", per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale e direzionale;
- in data 31/10/2019, prot. n. 56886, è stata presentata ai sensi dell'art. 43 della L.R.P. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., una proposta di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato da parte della soc. DIMAR SPA che ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sopra specificato che propone alcune limitate modifiche al fabbricato e alle aree pertinenziali rispetto al progetto approvato.

#### CONSIDERATO CHE:

- la parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto riaccolto la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di VAS all'interno del testo legislativo:

L'art. 3 bis, comma 1, della LRP 56/77 e s.m.i. riporta:

*Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.*

L'art. 43 della L.R. 56/77, al comma 2 dispone quanto segue:

*Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune.*

L'articolo 40, comma 7 recita:

*Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 22.05.2009 si è provveduto all'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7

della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), rinominato con DGC n. 374 del 25.10.2019;

- nella seduta del 04/12/2019 la proposta di Variante di PEC è stata esaminata dall'Organo Tecnico che ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS, richiedendo agli enti individuati di esprimersi solo sulle modifiche apportate al progetto originario, e individuando, a tal fine, in base all'art.1.3 dell'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, i seguenti soggetti con competenza ambientale a cui inoltrare la documentazione pervenuta per ottenere i relativi pareri:
  - ARPA PIEMONTE
  - Provincia di Cuneo
  - ASL CN2
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo
- con lettera inviata il 19/02/2019 è stato richiesto il parere agli Enti sopraelencati, fissando il termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri
- Nel parere pervenuto in data 14/01/2019 prot. n. 2578 la Provincia di Cuneo ha stabilito, *"per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*, confermando le osservazioni espresse nel parere del 14/03/2019 inviato per il Pec approvato, raccomandando, *"in sede autorizzativa del permesso a costruire, una particolare attenzione alla integrazione ambientale del complesso edificatorio"*.
- L'Organo Tecnico Comunale ha prescritto, per il rilascio del Permesso di Costruire *"una particolare attenzione alla integrazione ambientale del complesso edificatorio"*.
- Entro i termini stabiliti non sono pervenuti i pareri dell'ARPA, ASL e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo.
- In data 22/01/2020 è pervenuta dell'Arpa Piemonte una e-mail, registrata al protocollo il 23/01/2020 con il n.4398 che riporta:  
*"Con riferimento a quanto in oggetto e considerando che nella documentazione pervenuta (Vs. prot. n.67404 del 19/12/2019, prot. Arpa n.112554 del 19/12/2019) il proponente dichiara che:  
"[...] Un edificio di questa entità, superficie e tipologia commerciale è automaticamente assoggettato alle procedure di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) ai sensi degli artt. 10 e 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. [...]"  
si rimanda al nostro contributo nota protocollo n.24910 del 20/03/2019"*.

#### DATO ATTO CHE:

- in data 22/01/2020 si è nuovamente riunito l'OTC al fine di concludere il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante di PEC della zona di PRG AS17, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 03/04/2016 n. 152 e dalla LR 56/77;
- all'incontro convocato con nota del Sindaco in data 22/01/2020, hanno partecipato i membri dell'OTC:  
arch. Alberto Negro – in qualità di Presidente  
arch. Italo Sobrero  
dott.ssa Laura Campigotto
- il verbale della riunione dell'OTC del 22/01/2020 è allegato per estratto al presente provvedimento.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'ORGANO TECNICO COMUNALE



- preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra è pervenuto il seguente parere:
  - contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 14/01/2019 prot. gen.n. 2578 che esprime, , *“per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*, confermando le osservazioni espresse nel parere del 14/03/2019 inviato per il Pec approvato, raccomandando, *“in sede autorizzativa del permesso a costruire, una particolare attenzione alla integrazione ambientale del complesso edificatorio”*;
- preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra non sono pervenuti i pareri dell'ARPA, ASL e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo e che è pervenuta in data 22/01/2020 una e-mail dell'Arpa Piemonte, registrata al protocollo il 23/01/2020 con il n.4398 che riporta:
  - *“Con riferimento a quanto in oggetto e considerando che nella documentazione pervenuta (Vs. prot. n.67404 del 19/12/2019, prot. Arpa n.112554 del 19/12/2019) il proponente dichiara che: “[...] Un edificio di questa entità, superficie e tipologia commerciale è automaticamente assoggettato alle procedure di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) ai sensi degli artt. 10 e 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. [...]” si rimanda al nostro contributo nota protocollo n.24910 del 20/03/2019”*.
- considerato che la Variante di PEC prevede alcune limitate modifiche al fabbricato e alle aree pertinenziali rispetto al PEC approvato, per il quale in data 29/03/2019 si era conclusa la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS con l'esclusione dalle successive fasi di VAS,
- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni della Variante di PEC in oggetto,
- considerato che la Provincia di Cuneo non ha indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC,
- considerato che l'Arpa, l'Asl e la Soprintendenza non hanno fatto pervenire alcun parere entro il termine stabilito,
- considerato che l'Arpa ha fatto pervenire oltre il termine una e-mail registrata al protocollo il 23/01/2020 con il n.4398, dove si rimanda al contributo nota protocollo n.24910 del 20/03/2019

**non ritiene necessario sottoporre la Variante di Piano alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 03/04/20016 n.152 e dell'art.3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.**

DISPONE

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante di PEC della zona di PRG AS17, prescrivendo *“in sede autorizzativa del permesso a costruire, una particolare attenzione alla integrazione ambientale del complesso edificatorio”* come riportato nel verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale del 22/01/2020 allegato al presente provvedimento;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;

4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Alba 23/01/2020


F.to Componenti Organo Tecnico

arch. Alberto NEGRO



---

arch. Italo SOBRERO



---

dott.ssa Laura CAMPIGOTTO



---

Allegato:

- Verbale della riunione del 22/01/2020